



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSLA
- SEZIONE CIVILE-

Il dott. Paolo Goggi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 506 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1998, posta in deliberazione all'udienza dell'11.2.2005 e vertente

TRA

M. Pietro ed E. Rosa, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore M. Atonia, elettivamente domiciliati in Marsala via Roma n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore E. che li rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

L. Ignazio, elettivamente domiciliata in Petrosino, via "B". n. 284, presso lo studio degli avv. Ignazio Bilardello che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

Le A. d'Italia, s.p.a., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Marsala, via Sarzana n. 30, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Garibaldi Pellegrino che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata della citazione per chiamata del terzo

CHIAMATO IN CAUSA

Oggetto: responsabilità professionale

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2005, le parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato M. Pietro ed E. Rosa, in proprio e n.q. di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore M. Antonia convenivano in giudizio L. Ignazio per sentir affermare la responsabilità dello stesso, per le conseguenze derivate alla minore da un intervento di estirpazione di denti da latte, all'esito del quale insorgeva una irregolare allocazione dei denti definitivi, con conseguente collocazione da parte del convenuto di correttori che non risolvevano il problema, determinando anzi un gravissimo deficit alla masticazione ed un evidente danno estetico e vederlo condannare al risarcimento dei danni subiti.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il L., deducendo che nessuna responsabilità poteva essere allo stesso addebitata in quanto si era limitato ad estrarre i suddetti denti da latte, che dovevano essere necessariamente tolti attesi i notevoli disturbi che provocavano alla minore ed a prescrivere, successivamente alla crescita irregolare dei denti definitivi, che era avvenuta del tutto spontaneamente, appropriati correttori che erano stati applicati dal dott. R.G., specialista in odontostomatologia a cui aveva indirizzato gli attori, in assenza di una propria competenza specifica sul punto.

Contestava altresì il *quantum* della richiesta risarcitoria e chiedeva lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice "Le A. d'Italia s.p.a.", con condanna degli attori per lite temeraria.

Dopo il differimento della prima udienza di comparizione si costituiva in giudizio la "Le A. d'Italia S.p.A." la quale eccepiva in via preliminare la prescrizione della garanzia assicurativa; gradatamente la decadenza e prescrizione del diritto fatto valere dagli attori; in subordine e nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto l'intervento del convenuto si era limitato all'estrazione dentaria mentre la collocazione dei correttori era stata opera del dott. R.; comunque la esclusione dalla copertura assicurativa delle somme che l'assicurato doveva restituire ai propri clienti a titolo di onorari per il rapporto contrattuale.

Assunto l'interrogatorio formale del convenuto ed espletata una consulenza tecnica medica sulla minore, con richiamo del CTU per rispondere ai chiarimenti chiesti da parte attrice e dal proprio CTP, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza dell'11.2.2005 sulle conclusioni precisate dalle parti.

MOTIVAZIONE

In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, sollevata dalla compagnia assicurativa chiamata in giudizio, in quanto gli attori, come emerge dalla CTU, hanno avuto piena conoscenza delle attuali problematiche ortodontiche della minore solo dopo l'esito finale delle terapie e degli interventi a cui la stessa è stata sottoposta fino a metà del 1998, quando è stato interrotto il rapporto con il dott. L. ed il dott. R.. Si osserva al riguardo che lo stesso convenuto ha affermato di aver visitato la bambina due o tre volte dopo l'applicazione dell'apparecchio da parte del dott. R., non escludendo pertanto la prosecuzione delle proprie prestazioni terapeutiche anche dopo che la paziente si è rivolta al proprio collega. Non vi sono elementi quindi per ritenere che il rapporto professionale tra la minore ed il convenuto si sia interrotto prima di quello con il dott. R. e che, pertanto, sia trascorso il termine annuale di prescrizione al momento della proposizione dell'azione giudiziaria.

Quanto al merito, si osserva che la prestazione medico-odontoiatrica rientra tra le cosiddette prestazioni di opera intellettuale connotate ai sensi dell'art. 2232 c.c. dal carattere della personalità, per cui il professionista si impegna ad eseguire personalmente l'attività oggetto del contratto, potendosi valere sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti ed ausiliari solo se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. Ora, a fronte di tale carattere strettamente personalistico, la prova di un rapporto di collaborazione con terzi professionisti nell'espletamento dell'incarico ricevuto deve essere fornita da chi agisce in giudizio in maniera rigorosa, dovendo altrimenti presumersi che il rapporto intercorso sia stato concluso in via autonoma con ciascuno dei professionisti che ha partecipato ad una fase dell'intervento medico-ortodontico, a fronte della specializzazione delle professioni e del principio dell'affidamento, per cui ciascuno risponde per la prestazione professionale specificatamente effettuata.

Dagli accertamenti compiuti dal CTU emerge, nella specie, che ciascuno dei due professionisti sia intervenuto autonomamente per l'opera di sua stretta competenza, essendosi il convenuto limitato ad effettuare l'estrazione dei denti decidui affetti da carie e la presa delle impronte per la costruzione degli apparecchi correttori scelti ed applicati direttamente dal dott. R., il quale si è invece occupato dell'impianto di tali apparecchi, dell'intervento chirurgico "per esporre il canino superiore di sinistra" e delle altre terapie dentistiche relative agli anni 1997-1998. Non può pertanto ravvisarsi, in assenza della prova di un rapporto di dipendenza, di sostituzione o di ausiliarità tra i due professionisti (che sembrerebbe invece escludersi dalle dichiarazioni del convenuto il quale ha affermato che il R., medico odontostomatologo ed ortodontista, riceveva fino a qualche mese prima i suoi pazienti presso il proprio studio, concesso in comodato gratuito al collega) alcuna ipotesi di responsabilità del convenuto per le prestazioni ortodontiche fornite dal R., pur essendo l'attività professionale svolta dal primo proseguita durante l'affidamento della minore alle cure del secondo.

Ora, dall'accertamento compiuto dal CTU, le cui considerazioni questo giudice condivide, essendo corrette in fatto ed avendo fatto uso di corrette nozioni di medicina, è emerso che i disturbi riscontrati al momento della perizia sulla minore (malocclusione, palato fortemente ogivale, deglutizione atipica, respirazione orale, sorriso gengivale) sono riconducibili ad un insieme di fattori causali tra i quali il contributo preminente è individuato nella predisposizione genetico-costituzionale della paziente ("è presumibile dedurre che le attuali problematiche ortognatodontiche della periziata appaiono più legate ad una naturale evoluzione della malocclusione, geneticamente determinata, alla quale una terapia inefficace non ha saputo porre rimedio, piuttosto che ad una conseguenza diretta della terapia") mentre, in misura minore, hanno inciso sull'attuale stato della minore anche i risultati insoddisfacenti di entrambi le prestazioni medico-professionali fornite ("data la tenera età alla quale la paziente è stata per la prima volta vista, date le non indifferenti possibilità terapeutiche dell'attuale ortognatodonzia, una corretta diagnosi, un piano terapeutico congruo avrebbero presumibilmente ottenuto risultati soddisfacenti. Anche se i presidi terapeutici impiegati, placca di espansione, trazione extraorale, apparecchio fisso con attacchi e bande, possono essere delle scelte parzialmente condivisibili, questi non

hanno sortito l'effetto sperato, vuoi presumibilmente per un non corretto uso nelle modalità e nei tempi da parte del professionista, vuoi a monte per una imprecisione diagnostica che avrebbe dovuto inserire fin dall'inizio la possibilità, divenuta poi necessità di eseguire delle estrazioni dentali al fine di procurare dello spazio per il corretto allineamento dei denti").

Dalle valutazioni effettuate dall'ausiliario emerge pertanto soltanto una parziale riconducibilità eziologia delle disfunzioni riscontrate sulla periziata all'intervento ortodontico operato dal convenuto. Tenuto conto della natura delle regole di diligenza e perizia da ciascuno dei due professionisti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, dell'autonomia di ciascuna prestazione professionale effettuata e dell'incidenza della spontanea evoluzione della iniziale malocclusione genetica riscontrata sulla paziente – non idonea quest'ultima, in ogni caso, ad interrompere il nesso causale tra le prime due cause e l'evento lesioni temporanee - la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta dunque al L. nella misura del 30%.

Il CTU individua quindi un danno biologico temporaneo di sessanta mesi al 10%, escludendo nei successivi chiarimenti resi direttamente in udienza la configurabilità di un'invalidità permanente riconducibile alle terapie fornite (e ritenendo invece la stessa esito naturale dell'evoluzione delle disfunzioni genetiche riscontrate sulla periziata, idonee entro tali limiti ad interrompere il nesso eziologico tra le terapie prestate dagli specialisti e l'evento permanente verificatosi), nonché l'emendabilità delle patologie con interventi non cruenti e valutando tuttavia necessaria l'esecuzione di una nuova terapia ortodontica fissa, della durata presumibile di un triennio, con un costo, secondo le tariffe medie della zona di appartenenza, di euro 3.500, in cui pertanto deve ritenersi consistere, in assenza di documentazione certa relativa alle spese mediche pregresse, il danno patrimoniale subito dagli attori.

L'evento biologico accertato dal consulente e collegato eziologicamente alla prestazione professionale del L. si sostanzia pertanto in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:

-) 0% di invalidità permanente;
-) 0% di inabilità temporanea assoluta;
-) 1800 giorni di inabilità temporanea relativa al 10%.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili, con particolare riferimento alla distinzione tra gli esiti temporanei parzialmente riconducibili causalmente all'operato del convenuto e quelli permanenti, ad esso estranei.

Pertanto, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'età del soggetto leso; posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica della danneggiata, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità (Cass., sez. III, 11-08-2000, n. 10725; Cass., sez. III, 25-05-2000, n. 6873; Cass., sez. III, 13-04-1995, n. 4255, in Resp. civ., 1995, 519; Cass., sez. III, 18-02-1993, n. 2008, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1993, 790), si ritiene equo ex art. 1226 c.c. liquidare il danno personale da questa patito come segue:

1) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nulla è dovuto;

2) a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare all'attrice, oggi maggiorenne, per il pregiudizio subito, la somma di euro 6.831,00 attuali per l'inabilità temporanea relativa al 10% (pari ad euro 3,795 per ogni giorno di inabilità, valore che nel caso di specie si ritiene costituire un equo ristoro del pregiudizio personale subito dal danneggiato, secondo il criterio uniformemente adottato da questo tribunale);

3) poiché l'illecito civile di cui è causa integra in astratto gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p., M. Antonia ha altresì diritto al risarcimento del danno morale subito, consistente nel patimento sofferto durante le terapie a cui è stata sottoposta.

Considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, il tipo di cure ricevute, appare equo liquidare tale ultima voce di danno nella misura di euro 2.277 attuali.

Alla luce delle superiori premesse, pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità del L. per i danni subiti dalla minore nella misura del 30% dell'importo complessivo liquidato, pari ad euro 3.782,30 (euro 1.050 a titolo di danno patrimoniale, euro 2.049,30 a titolo di danno biologico, euro 683 a titolo di danno morale) e per l'effetto, condannato il convenuto al pagamento del relativo importo in favore dell'attrice.

A compensazione dell'ulteriore danno, da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta (danno che deve intendersi domandato dagli attori con

la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi all'attrice interessi, al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere, quanto al danno biologico e a quello morale, dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull'importo di euro 2.732,30 (2.049,30 + 683) svalutato in base agli indici Istat fino alla predetta data dell'accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

Dagli elementi raccolti emerge infine la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla Le A. d'Italia s.p.a. in ordine alla chiamata in causa operata dal convenuto L.. E' risultato che con raccomandata recapitata in data 2 febbraio 1998 l'avv. Salvatore Errera contestava al predetto sanitario il difetto della prestazione resa, invitandolo ad una bonaria risoluzione della vertenza o, comunque, a comunicare l'esistenza di una copertura assicurativa per rischi professionali. Di conseguenza il L. avrebbe dovuto attivare la garanzia assicurativa entro l'anno successivo e non il 3 marzo 1999 quando il L. denunciò il fatto all'assicurazione citandola in giudizio.

Deve, pertanto, essere rigettata la richiesta di manleva proposta dal L. nei confronti della predetta assicurazione.

Le spese di lite, in ragione del parziale abbattimento della domanda risarcitoria, possono essere compensate per la metà nei rapporti tra gli attori ed il L. e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nei rapporti tra il L. ed il terzo chiamato seguono invece la soccombenza.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per le stesse ragioni, sono poste definitivamente a carico solidale dell'attrice e del convenuto per la metà e, per la restante parte, a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala definitivamente provvedendo, ogni diversa eccezione disattesa;

1. accoglie nei limiti indicati in motivazione la domanda di M. Pietro ed E. Rosa, nella qualità di esercenti, all'epoca dell'inizio del giudizio, la potestà sulla minore M. Antonia e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento nei confronti di

quest'ultima, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 3.782,30 (danno biologico, morale e patrimoniale), oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;

2. compensa per la metà le spese di lite; condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attrice della restante metà, che liquida in euro 1.775,00 di cui euro 581,00 per competenze ed euro 68,94 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

3. condanna il convenuto alla refusione in favore di Le A. d'Italia s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.640,00 di cui euro 1.660,00 per competenze ed euro 194,65 per spese, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

4. pone a carico solidale dell'attrice e del convenuto le spese della consulenza tecnica d'ufficio per la metà, a carico del convenuto la restante parte.

Così deciso in Marsala, il 25.6.2005

Il Giudice
dott. Paolo Goggi